

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD <http://www.edps.europa.eu>)

(2012/C 335/05)

I. Introduzione

I.1. Consultazione del GEPD

1. Il 28 marzo 2012 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica ⁽¹⁾ (in prosieguo «il progetto di accordo»). La proposta è stata trasmessa al GEPD il giorno stesso.

I.2. Contesto e obiettivo della proposta

2. Le relazioni tra l'Unione europea e il Canada in ambito doganale si basano sull'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale (CMAA) del 1998 ⁽²⁾. L'articolo 23 del CMAA consente alle parti contraenti di ampliare tale accordo al fine di aumentare la cooperazione doganale.

3. La proposta mira ad ampliare il CMAA attraverso un nuovo accordo complementare (in prosieguo «il progetto di accordo»), nonché a stabilire una base giuridica per la cooperazione doganale UE-Canada in materia di sicurezza della catena logistica e di gestione dei rischi connessi, analogamente all'attuale cooperazione con gli Stati Uniti, su cui il GEPD ha adottato un parere il 9 febbraio 2012 ⁽³⁾.

I.3. Obiettivo del parere del GEPD

4. Secondo la proposta, il progetto di accordo mira inoltre a fornire una base giuridica per lo scambio di informazioni. Benché lo scambio di dati personali non costituisca l'obiettivo principale della proposta, si assisterà al verificarsi di notevoli scambi di detti dati, specialmente in relazione agli operatori. Il presente parere analizzerà le modalità di regolamentazione concernenti questo tipo di scambio all'interno del progetto di accordo. Il parere, inoltre, esaminerà le disposizioni pertinenti dell'accordo CMAA nella misura in cui incidono sul trattamento dei dati personali secondo il progetto di accordo. Tenuto conto che il progetto di accordo offre la base giuridica per un'ulteriore cooperazione, il parere fornisce altresì alcune raccomandazioni per decisioni o accordi futuri sullo scambio di dati personali la cui adozione può basarsi sul progetto di accordo.

IV. Conclusione

27. Il GEPD accoglie con favore il riferimento all'applicabilità degli obblighi in materia di riservatezza e di protezione della vita privata delle parti contraenti, nonché il riferimento all'articolo 16 del CMAA. Tuttavia, per quanto possibile, egli raccomanda di aggiungere i seguenti punti nel testo del progetto di accordo oppure in decisioni o accordi futuri adottati sulla base del progetto di accordo:

⁽¹⁾ COM(2011) 937 def.

⁽²⁾ Accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada (GU L 7 del 13.1.1998, pag. 38).

⁽³⁾ Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America volto a rafforzare e ad ampliare l'accordo di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 34). Cfr. inoltre la recente proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione in seno al comitato misto di cooperazione doganale UE/USA con riguardo al riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea e del programma di partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo degli Stati Uniti [COM(2011) 937 def.] e il parere del GEPD del 9 febbraio 2012, disponibile all'indirizzo http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-02-09_EU_US_Joint_Customs_IT.pdf

- chiarire che le questioni estranee alla politica commerciale comune devono essere escluse dal campo di applicazione dell'accordo,
- restringere e meglio definire l'ambito degli scambi relativi ai dati personali,
- specificare le categorie di dati da scambiare,
- per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili, prevedere salvaguardie adeguate e, se del caso, subordinare il trattamento a un controllo preventivo da parte del GEPD e delle autorità nazionali dell'UE competenti in materia di protezione dei dati,
- garantire a tutti gli interessati i diritti di accesso, rettifica e ricorso a mezzi di impugnazione giurisdizionali e amministrativi efficaci,
- informare gli interessati delle caratteristiche del trattamento come illustrato in precedenza,
- richiedere misure di sicurezza adeguate,
- indicare che l'osservanza della normativa concernente la protezione dei dati personali delle parti contraenti deve essere sottoposta al controllo delle autorità nazionali dell'UE competenti in materia di protezione dei dati, nonché alla vigilanza del GEPD e dei commissari canadesi per la vita privata,
- consultare il GEPD su ulteriori decisioni del CMCD inerenti al trattamento dei dati personali.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2012

Giovanni BUTTARELLI
*Garante europeo aggiunto della protezione dei
dati*
